LEGGE REGIONALE

# Individuazione delle superfici e delle aree per l'installazione degli impianti a fonti rinnovabili in attuazione dell'articolo 11 bis del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118)

LEGGE REGIONALE

**Individuazione delle superfici e delle aree per l'installazione degli impianti a fonti rinnovabili in attuazione dell'articolo 11 bis del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118)**

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1
*Finalità e principi*

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 11 bis, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118) e al fine di rendere la Puglia sostenibile, garantire una maggiore autonomia energetica del nostro Paese e il contenimento dei costi energetici per le famiglie e le imprese, perseguire il contrasto ai cambiamenti climatici, conseguire la decarbonizzazione del sistema energetico e industriale regionale a partire dagli obiettivi di cui alla tabella 1 dell'allegato C bis del d.lgs. 190/2024 e in coerenza con le previsioni dello strumento di

pianificazione energetica regionale, con la presente legge, individua le aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle previste nel comma 1 del richiamato articolo 11 bis.

2. Nell'individuazione delle superfici e delle aree idonee di cui al comma 1, la Regione tiene conto dei principi, dei criteri e degli obiettivi stabiliti dall'articolo 11 bis, commi 4 e 5, del d.lgs. 190/2024 e di quanto previsto dall'articolo 11 quinquies e dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo, nonché della necessità del massimo contenimento del consumo di suolo, degli obiettivi della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, della biodiversità e degli ecosistemi, con particolare riferimento alle Important Bird Areas (IBA), della Direttiva 92/43/CE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Habitat) e dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), nonché della quantità di impianti realizzati e autorizzati, a scala regionale, provinciale e comunale, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate quali, ad esempio, i capannoni industriali e le aree a destinazione industriale, artigianale, commerciale ovvero destinate alla logistica compatibili con il PPTR.

3. Nella valutazione dei progetti di impianti agrivoltaici, la Regione assicura la prevalente funzione agricola, la continuità produttiva e la salvaguardia della fertilità del suolo, in coerenza con gli obiettivi della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile e del PPTR.

4. La Regione, nell'individuazione delle zone di accelerazione previste nell'articolo 12 del d.lgs. 190/2024, tiene conto delle aree idonee di cui alla presente legge.

5. La Regione favorisce, anche nell'individuazione delle aree idonee, la costituzione di comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio) o altri sistemi di autoconsumo individuale o collettivo da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 2 del

decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (Individuazione di una tariffa incentivante per impianti a fonti rinnovabili inseriti in comunita' energetiche rinnovabili e nelle configurazioni di autoconsumo singolo a distanza e collettivo, in attuazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e in attuazione della misura appartenente alla Missione 2, Componente del 2, Investimento 1.2 del PNRR), nonché la valorizzazione di eventuali eccedenze di energia in favore delle fasce sociali più vulnerabili.

6. Negli impianti da realizzarsi nelle aree e nei terreni nella disponibilità della Regione e dei suoi enti strumentali, la produzione di energia è destinata prevalentemente all'autoproduzione, all'autoconsumo e all'autosviluppo delle comunità territoriali, ferma restando la possibilità di immettere in rete e valorizzare economicamente l'energia non autoconsumata. La sola localizzazione in una zona di accelerazione di cui all'articolo 12 del d.lgs. 190/2024 non comporta vincoli di destinazione, esclusiva o prevalente, dell'energia prodotta e non preclude configurazioni diverse dall'autoconsumo.

7. Nell'ambito della valutazione di impatto ambientale, la Regione tiene conto degli impatti cumulativi generati da più progetti di impianti a fonti rinnovabili localizzati nella medesima area o in aree contigue e dell'interazione del progetto con impianti già realizzati, già autorizzati ovvero abilitati o che abbiano concluso il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) nella medesima area o in aree contigue. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione adotta apposite linee guida per la valutazione degli impatti cumulativi.

8. La valutazione cumulativa considera almeno:

a) la visibilità dell'intervento e l'interferenza con i principali punti panoramici, beni paesaggistici, centri e nuclei storici;
b) la coerenza con gli ambiti, gli obiettivi di qualità e le prescrizioni del PPTR;
c) l'incidenza sui paesaggi rurali, sugli uliveti, sulle colture di pregio e sulle produzioni agroalimentari di qualità;
d) la frammentazione delle superfici agricole e la perdita di continuità ecologica;
e) l'incidenza su suolo, acqua, biodiversità, habitat e assetto idrogeologico;
f) gli effetti derivanti dalla dismissione simultanea o ravvicinata di più impianti;

g) la compatibilità delle misure di mitigazione, ripristino e compensazione.

9. Nell'ambito del procedimento di VIA e di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), lo Studio di Impatto Ambientale (SIA), in conformità alla disciplina statale, reca una specifica analisi degli impatti cumulativi e delle interferenze con il contesto paesaggistico, agricolo ed ecosistemico determinati dalla compresenza di altri impianti già esistenti o autorizzati nel bacino territoriale di riferimento, tenendo conto dei criteri e degli obiettivi di tutela definiti dal PPTR.

10. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, previa consultazione degli enti locali e delle amministrazioni competenti, linee guida recanti criteri metodologici per l'analisi e la valutazione degli impatti cumulativi nell'ambito del SIA e criteri per la delimitazione dell'ambito territoriale di riferimento, tenendo conto dell'unità di paesaggio, dell'intervisibilità, della continuità agricola, del bacino idrografico e della presenza di impianti esistenti o autorizzati.

11. La Regione, al ricorrere dei presupposti normativamente previsti, persegue la realizzazione di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei soggetti proponenti, anche in applicazione della legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 (Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica).

12. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), le disposizioni del PPTR costituiscono attuazione del principio di prevalenza della pianificazione paesaggistica, sovraordinata agli strumenti urbanistici comunali e territoriali vigenti.

13. Nei casi in cui la normativa statale attribuisce al parere paesaggistico natura obbligatoria ma non vincolante, l’autorità procedente assume un’autonoma determinazione motivata secondo la disciplina applicabile e, in conferenza di servizi, secondo il criterio delle posizioni prevalenti di cui all’articolo 14 ter, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Restano fermi l'articolo 11 quater del d.lgs. 190/2024 e i regimi transitori statali.

Art. 2
*Individuazione delle superfici e aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili*

1. Sono considerate superfici e aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, compresi gli impianti finalizzati alla costituzione di Comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 199/2021, o altri sistemi di autoconsumo individuale o collettivo da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 414/2023, le aree previste nell'articolo 11 bis, comma 1, del d.lgs. 190/2024.

2. Fermo restando il rispetto dei principi e dei criteri di cui al comma 4 dell'articolo 11 bis e agli articoli 11 ter e 11 quinquies del d.lgs. 190/2024, sono altresì considerate superfici e aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili e delle opere connesse, compresi gli impianti di accumulo asserviti ai medesimi e gli elettrolizzatori a essi combinati, nonché quelli finalizzati alla costituzione di Comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 199/2021 o altri sistemi di autoconsumo individuale o collettivo da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 414/2023, purché non ricadenti nel novero delle aree individuate dal comma 4, lettere b) e m) del medesimo articolo 11 bis, e delle superfici interessate da habitat all'esterno della Rete Natura 2000, individuate con deliberazione della Giunta regionale n. 2442 del 21 dicembre 2018, le seguenti tipologie di aree:

a) limitatamente alla produzione di energia per autoconsumo, all'elettrificazione delle banchine e ai servizi per l'utenza portuale, i siti e gli impianti nella disponibilità delle Autorità di Sistema Portuale all'interno degli ambiti portuali di competenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);
b) limitatamente alla produzione di energia per autoconsumo, all'elettrificazione delle banchine e ai servizi per l'utenza portuale, i siti e gli impianti nella disponibilità delle Autorità di Sistema Portuale all'interno degli ambiti retro-portuali di competenza ai sensi dell'articolo 5 della l. 84/1994, esclusi gli impianti eolici con altezza della torre, comprensiva di rotore, pari o superiore a 100 metri, nonché gli impianti di produzione di biogas o alimentati a biomasse;
c) le aree ubicate entro una distanza non superiore a 500 metri, misurata in linea d'aria dal punto più vicino del perimetro esterno

di un'infrastruttura per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

1) l'energia elettrica prodotta dall'impianto sia destinata in via esclusiva alla ricarica dei veicoli e al funzionamento dell'infrastruttura di ricarica medesima;
2) l'impianto e gli eventuali sistemi di accumulo siano realizzati entro il sedime già occupato dall'infrastruttura di ricarica oppure su superfici e strutture edificate o caratterizzate dall'impermeabilizzazione del suolo;
3) l'intervento non comporti l'occupazione, la trasformazione o l'impermeabilizzazione di aree classificate agricole dagli strumenti urbanistici vigenti;
4) l'asservimento funzionale tra l'impianto di produzione e l'infrastruttura di ricarica sia comprovato dalla documentazione tecnica e dal progetto elettrico allegati all'istanza autorizzatoria;

d) le aree adiacenti alle stazioni in alta tensione (AT) della rete di trasmissione nazionale (RTN) e alle cabine di trasformazione alta tensione/media tensione (AT/MT), entro una distanza non superiore a 300 metri, compatibilmente con la pianificazione del gestore della RTN e la disponibilità degli stalli esistenti;
e) le aree di pertinenza e le superfici di sedime delle infrastrutture idriche regionali e del Servizio Idrico Integrato, nonché le aree adiacenti alle medesime infrastrutture entro le seguenti distanze dal perimetro esterno:
    1) fino a 350 metri per gli impianti principali, quali depuratori, dissalatori, potabilizzatori, grandi serbatoi, impianti trattamento fanghi, centrali di sollevamento principali, impianti di captazione e nodi di adduzione;
    2) fino a 100 metri per gli impianti minori e i manufatti accessori, quali impianti di sollevamento secondari, manufatti di regolazione, camere di manovra, cabine elettriche, locali tecnici, sistemi di misura, telecontrollo e altri manufatti funzionali al servizio, nonché le superfici di sedime, le coperture, le pensiline, le vasche, i serbatoi, le superfici già impermeabilizzate, le aree di manovra, la viabilità di servizio, le fasce di rispetto e le ulteriori superfici pertinenziali degli impianti minori e dei manufatti accessori.

L'idoneità delle aree di cui alla presente lettera è subordinata alla disponibilità giuridica delle stesse in capo al gestore del servizio e alla compatibilità dell'installazione degli impianti da fonti

rinnovabili con la sicurezza, la manutenzione e la continuità del servizio pubblico;

f) le aree entro una distanza non superiore a 350 metri adiacenti ai centri di elaborazione dati e agli impianti di produzione di idrogeno da fonti rinnovabili, purché la produzione di energia rinnovabile sia asservita unicamente ai medesimi;
g) i siti e gli impianti nella disponibilità della Regione, degli Enti locali, delle Università, dei parchi tecnologici e dei centri di ricerca pubblici e privati, purché la produzione di energia sia asservita prevalentemente al fabbisogno energetico dei soggetti gestori di tali aree e anche attraverso la costituzione di Comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 199/2021 o altri sistemi di autoconsumo individuale o collettivo da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 414/2023;
h) per gli impianti di produzione di biogas e per gli impianti alimentati a biomasse che integrano gli elementi di priorità di cui all'articolo 5 del Regolamento regionale 14 luglio 2008, n. 12 (Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse), in aggiunta a quanto previsto dalle lettere precedenti:
    1) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;
    2) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali previste nell'articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
    3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
i) per gli impianti agrivoltaici e gli impianti alimentati a biomasse, i terreni a destinazione agricola nella disponibilità di imprese agricole di cui all'articolo 2135 codice civile e nel raggio di 300 metri dai fabbricati rurali classificati D7 e D10 o nel raggio di 150 metri dai pozzi regolarmente autorizzati dotati di pompa elettrica sommersa, destinati a soddisfare esclusivamente il fabbisogno energetico delle imprese stesse.

Art.3

*Disposizioni specifiche per le aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 quater del d.lgs. 190/2024, e ai fini del rispetto dei termini procedimentali ivi previsti, le istanze di autorizzazione relative agli impianti ubicati nelle aree idonee di cui all'articolo 2 sono istruite con priorità.

2. Un'ulteriore priorità istruttoria è riconosciuta alle istanze di autorizzazione nelle aree idonee di cui all'articolo 2 relative ad impianti che convergono sugli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) e Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo (IPCEI), nonché per la decarbonizzazione di sistemi produttivi "hard to abate", per soluzioni di mobilità sostenibile e per la costituzione di Comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 199/2021 o altri sistemi di autoconsumo individuale o collettivo da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 414/2023.

3. Rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2, è riconosciuta massima priorità alle istanze relative a interventi di potenziamento, rifacimento, riattivazione, e integrale ricostruzione di impianti esistenti, anche a mezzo di inserimento di impianti di accumulo strettamente funzionali a tali interventi. Analoga priorità è altresì concessa alle istanze relative a progetti localizzati su coperture di stalle e capannoni agricoli. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per la definizione delle fattispecie di cui al primo periodo del presente comma si applicano le definizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale del 25 luglio 2019, n. 34 (Norme in materia di promozione dell'utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti in materia di edilizia).

4. Qualora il progetto preveda procedure di esproprio o asservimento, il proponente è tenuto ad attestare che le superfici sono limitate all'estensione strettamente indispensabile ai fini della funzionalità degli impianti e delle opere connesse.

Art.4
*Piattaforma digitale nazionale per aree idonee e zone di accelerazione*

1. La Regione assicura l'alimentazione e l'aggiornamento della piattaforma di cui all'articolo 12 bis del d.lgs. 190/2024 e le connesse attività di monitoraggio, rendendo disponibili le informazioni e i dati di propria competenza compresi quelli relativi alla superficie agricola utilizzata (SAU) per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili.

2. Al fine di rendere disponibili le informazioni necessarie al funzionamento e all'implementazione della piattaforma di cui al comma 1, i comuni, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui agli articoli 7 e 8 del d.lgs. 190/2024, trasmettono alla struttura regionale competente le informazioni relative al proponente, alla localizzazione dell'area e relativa destinazione urbanistica, alle caratteristiche dell'impianto e agli eventuali motivi ostativi al perfezionamento degli interventi.

3. I comuni trasmettono le informazioni sugli interventi previsti nel comma 2, con le modalità telematiche già in uso ed entro trenta giorni dal perfezionamento.

4. In caso di inadempimento, totale o parziale, dei comuni agli obblighi di comunicazione di cui ai commi 2 e 3, entro i termini ivi previsti, la Regione esercita i poteri sostitutivi secondo la normativa vigente.

5. La Giunta regionale adotta apposite linee guida per rendere disponibili le informazioni di propria competenza, comprese la SAU per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, necessarie a garantire la piena funzionalità della piattaforma di monitoraggio prevista nel comma 1 tenendo conto anche delle informazioni ricevute dai comuni.

6. La Regione e gli enti competenti assicurano la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati di localizzazione degli impianti in formato aperto, georeferenziato e accessibile al pubblico, con particolare riferimento alla localizzazione dei progetti, alla potenza installata, alla superficie interessata.

Art. 5
*Disposizioni specifiche per le aree agricole*

1. Nella ponderazione degli interessi previsti nell'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 190/2024 finalizzata al rilascio del provvedimento

autorizzatorio, sono considerate di norma prove evidenti che gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto abbiano effetti negativi significativi sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, le seguenti ipotesi di interferenza:

a) la presenza di ulivi;
b) la presenza di produzioni agroalimentari di qualità, con riferimento alle superfici agricole effettivamente destinate alle colture che tali denominazioni e indicazioni intendono salvaguardare, quali produzioni certificate o riconosciute, ivi incluse le produzioni Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), Specialità Tradizionale Garantita (S.T.G.), Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.), Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.) e Denominazione Comunale d'Origine (DE.CO.);
c) la presenza di terreni interessati da produzioni con metodo biologico;
d) l'iscrizione dell'area nel Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico e delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali, istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e i siti GIAHS della FAO.

2. In relazione a quanto disposto al comma 1, resta in ogni caso salva la possibilità di diversa valutazione, con congrua motivazione, nell'ambito del procedimento per l'adozione del provvedimento autorizzatorio.

3. Nelle aree agricole che risultino idonee ai sensi della presente legge è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici esclusivamente nella fattispecie tecnologica dell'agrivoltaico avanzato, le cui caratteristiche tecniche sono disciplinate con deliberazione di Giunta regionale da approvare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Ai fini di cui al comma 1, il regime di tutela e salvaguardia si estende ai cinque anni successivi alla sostituzione della coltura ovvero all'eventuale cessazione della produzione.

5. La medesima tutela prevista nel comma 4 è accordata alle aree agricole oggetto di espianto di ulivi per motivi fitosanitari a partire dalla data della comunicazione ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27 (Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza

nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto), convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.

6. Ai sensi della legge 15 gennaio 2026, n. 4 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili), si intende definire in misura dello 0,8 il limite massimo della SAU regionale quale ulteriore area idonea all'installazione di fonti rinnovabili. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, avvalendosi anche dei dati forniti dai Comuni, istituisce e alimenta una banca dati regionale nella quale è quantificata la SAU regionale occupata dagli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili esistenti, ai fini del monitoraggio del rispetto del limite di cui al primo periodo del presente comma.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo coinvolgimento degli enti locali e delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, approva un regolamento volto a disciplinare:

a) i criteri tecnici per la misurazione della superficie agricola utilizzata interessata dagli impianti da fonti rinnovabili;
b) le modalità di calcolo della superficie effettivamente occupata dai moduli, dalle fondazioni, dalle cabine, dagli inverter, dalle recinzioni, dalle strade di accesso, dalle piazzole, dalle opere di connessione e dalle altre opere che determinano consumo o trasformazione permanente del suolo agricolo;
c) le modalità di aggiornamento della superficie agricola utilizzata già impegnata, autorizzata, in corso di autorizzazione, dismessa o restituita alla coltivazione;
d) i criteri per distinguere la superficie agricola effettivamente sottratta alla produzione dalla superficie temporaneamente interessata dalle lavorazioni di cantiere;
e) le modalità di computo degli impianti agrivoltaici, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 bis, comma 4, lettera g), del d.lgs. 190/2024;
f) le modalità di recupero della superficie agricola in caso di mancata realizzazione, decadenza, revoca, rinuncia o dismissione dell'impianto.

8. È istituito il tavolo di coordinamento con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e Unione delle Province d’Italia (UPI), al fine di definire specifiche percentuali di sfruttamento delle SAU a livello comunale, da approvarsi con il regolamento di cui al comma 7.

Art. 6
*Clausola valutativa*

1. Il Consiglio regionale monitora l'attuazione della presente legge e ne valuta l'efficacia in termini di progressivo conseguimento degli obiettivi di:

a) produzione di energia da fonti rinnovabili definiti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e dalla normativa pianificatoria vincolante dell'Unione europea e statale in materia di energia;
b) consumo di suolo zero entro il 2050 e tutela del suolo agricolo in quanto risorsa limitata e non rinnovabile;
c) contrasto ai cambiamenti climatici e tutela degli habitat e delle specie di cui alla Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e alla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Uccelli) e della biodiversità in coerenza con le Strategie europea e nazionale per la biodiversità al 2030 (SEB 2030 e SNB 2030).

2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale trasmette al Consiglio, con cadenza biennale, una relazione indicante il numero e la tipologia di impianti autorizzati, le soluzioni progettuali adottate, la quantità di energia prodotta in relazione alle diverse tipologie di impianti, gli effetti sul consumo di suolo, compreso la superficie agricola utilizzata.

Art. 7
*Disposizioni transitorie e coordinamento con i procedimenti in corso*

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle procedure in corso alla data della sua entrata in vigore, le quali continuano a essere disciplinate dalla normativa vigente alla medesima data, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione della presente legge nei casi e nei limiti previsti dalla normativa statale vigente.

2. Ai fini del comma 1, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie relative agli interventi disciplinati dalla presente legge, ivi comprese, le procedure di valutazione di impatto ambientale, di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale e di valutazione d'incidenza ambientale, per le quali, alla

data di entrata in vigore della presente legge, risulti compiuta e documentata negli atti del procedimento la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto, secondo il regime amministrativo applicabile.

Art. 8
*Modifiche alla l.r. 28/2017*

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 13 luglio 2017, n. 28 (Legge sulla partecipazione), è inserito il seguente:

"Art. 7 bis. (Consultazione pubblica per i progetti di impianti da fonti rinnovabili)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento dei cittadini ed il maggior livello di trasparenza e informazione nelle decisioni pubbliche, per gli interventi di competenza regionale di cui all'allegato C del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), il soggetto proponente e i comuni interessati organizzano, d'intesa tra loro, da uno a tre incontri pubblici di informazione e confronto in merito a:
   a) soggetti e procedure: identificazione del proponente, denominazione del progetto e iter autorizzativo previsto;
   b) caratteristiche del progetto: descrizione del progetto, localizzazione, contesto territoriale e analisi dei principali impatti ambientali e territoriali;
   c) misure di mitigazione, compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale previste ai sensi della normativa vigente, tra le quali la partecipazione al capitale sociale del soggetto titolare dell'impianto da parte di comunità energetiche rinnovabili, cooperative di comunità, enti locali o altri soggetti rappresentativi della comunità territoriale.

2. Durante gli incontri sono forniti l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione progettuale integrale.

3. Il proponente e i comuni garantiscono la massima pubblicità agli incontri, assicurando il coinvolgimento capillare della popolazione residente nell'area interessata dal progetto.

4. Al termine del ciclo di incontri, i comuni redigono un rapporto conclusivo che illustra gli esiti degli incontri pubblici. Di tale documento i comuni tengono conto ai fini del proprio contributo istruttorio.

5. Il rapporto conclusivo è pubblicato nell'albo pretorio informatico dei comuni territorialmente interessati e trasmesso, entro il termine di conclusione della conferenza di servizi decisoria, all'autorità regionale competente al rilascio del provvedimento autorizzativo.

6. La consultazione pubblica si svolge, in ogni caso, con tempi e modalità compatibili con i procedimenti partecipativi regolati dalla normativa statale e regionale, anche in deroga a quanto previsto nel presente articolo e non sospende i termini di conclusione del procedimento previsti dalla normativa statale.

7. Per le attività di cui al presente articolo la Regione rende disponibile il portale regionale e la struttura di "Puglia partecipa".".

Art. 9
*Modifiche alla l.r. 31/2008*

1. All'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 1 le parole: "di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118)";

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1 bis. Il proponente allega all'istanza di autorizzazione unica di cui all'articolo 9, comma 3, del d.lgs. 190/2024, ovvero all'istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27 bis, comma 1, del d. lgs. 152/2006, il cronoprogramma di realizzazione degli interventi che tiene

conto delle caratteristiche tecniche e dimensionali dell'impianto.

1 ter. Entro centoventi giorni dal rilascio dei provvedimenti di cui al comma 1 bis e comunque prima dell'avvio dei lavori qualora antecedente a tale termine, il soggetto proponente presenta rispettivamente alla struttura regionale competente al rilascio del titolo autorizzatorio e alla amministrazione comunale interessata dalla realizzazione dell'impianto:

a) una fideiussione a prima richiesta a garanzia della realizzazione dell'impianto e dell'esecuzione degli interventi secondo il cronoprogramma esecutivo di cui alla lettera c), di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata;

b) una fideiussione a prima richiesta a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata;

c) il cronoprogramma esecutivo aggiornato di realizzazione degli interventi.

Se l'impianto ricade sul territorio di più comuni, le fideiussioni di cui alle lettere a) e b) sono presentate alle amministrazioni comunali interessate dall'impianto, con un impegno proporzionale alla potenza installata nel rispettivo territorio. Se l'impianto è interessato da variazioni di potenza regolarmente assentite anche dopo il rilascio del titolo autorizzatorio, entrambe le fideiussioni di cui alle lettere a) e b) vanno contestualmente adeguate al nuovo valore di potenza e ripresentate.

1 quater. La mancata presentazione delle garanzie finanziarie entro il termine stabilito comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione.

1 quinquies. La fideiussione per la realizzazione dell'impianto e degli interventi è escussa in caso di mancato rispetto delle scadenze intermedie o finali fissate nel cronoprogramma esecutivo di cui al comma 1 ter, salvo il verificarsi di cause di forza maggiore non imputabili al soggetto autorizzato, debitamente comunicate, motivate e documentate.

1 sexies. La fideiussione per la realizzazione dell'impianto e degli interventi è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, fino all'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Il 20 per cento residuo è svincolato al deposito dell'atto di collaudo, o comunque decorsi

dodici mesi dalla ultimazione dei lavori risultante dal relativo atto. Lo svincolo avviene automaticamente, senza necessità di nulla osta regionale, a seguito di presentazione all'istituto garante, da parte del soggetto autorizzato, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La Regione e i comuni interessati territorialmente dall'impianto sono informati con anticipo di almeno trenta giorni della volontà del proponente di richiedere lo svincolo finale dell'impegno fideiussorio in ragione del completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto e degli interventi. Detti enti possono motivatamente, nello stesso termine, sollevare obiezioni, anche nei confronti del garante, qualora abbiano evidenza di ritardi nel cronoprogramma di esecuzione dei lavori e delle misure di compensazione ad essi relativi.

1 septies. In caso di integrale ricostruzione, potenziamento o rifacimento il proponente allega, a pena di improcedibilità, un piano di dismissione delle opere obsolete, di ripristino o riuso delle viabilità di cantiere e delle piazzole non più necessarie, corredato da cronoprogramma e da inserimento del valore delle suddette opere nella garanzia finanziaria già prevista per la realizzazione.";

c) il comma 2 è abrogato;

d) al comma 3, le parole: "L'importo delle fideiussioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "Gli importi delle fideiussioni di cui all'articolo 4, comma 1 ter";

e) al comma 3 bis, le parole: "Gli importi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "Gli importi delle fideiussioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 ter";

f) il comma 4 è abrogato;

g) al comma 5, le parole: "mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto" sono sostituite dalle seguenti: "mesi diciotto dall'inizio dei lavori per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile non eolica, mesi ventiquattro per quelli alimentati da fonte eolica, salvo proroghe concesse per il verificarsi di cause di forza maggiore non imputabili al soggetto autorizzato, debitamente comunicate, motivate e documentate";

h) al comma 8 bis, le parole: "la fideiussione di cui alla lettera c) del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "la fideiussione di cui alla lettera a) del comma 1 ter".

Art. 10
*Modifiche alla l.r. 25/2012*

1. All'articolo 5 della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 20, le parole: "mesi trenta" sono sostituite dalle seguenti: "mesi diciotto per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile non eolica, mesi ventiquattro per quelli alimentati da fonte eolica";

b) al comma 21, le parole: "sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogabili per il verificarsi di cause di forza maggiore non imputabili al soggetto autorizzato, purché debitamente comunicate, motivate e documentate almeno trenta giorni prima della data di scadenza";

c) il comma 21 bis è abrogato.

Art. 11
*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alle stesse si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12
*Entrata in vigore*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Antonio Matarrelli

LA VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Elisabetta Vaccarella

LA SEGRETARIA GENERALE DEL CONSIGLIO
Domenica Gattulli

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA E COMMISSIONI CONSILIARI
Giuseppe Musicco

È estratto del verbale della seduta del 10 novembre 2026 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Antonio Matarrelli

LA VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Elisabetta Vaccarella

LA SEGRETARIA GENERALE DEL CONSIGLIO
Domenica Gattulli

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA E COMMISSIONI CONSILIARI
Giuseppe Musicco